

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3034

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUZZATTO, MAZZOLA, GRANZOTTO, CACCIATORE, CERAVOLO DOMENICO, LATTANZI, PASSONI, CANESTRI, AMODEI, SANNA, ALINI, PIGNI, CARRARA SUTOUR**

*Presentata il 4 febbraio 1971*

**Riduzione dal 21° al 18° anno del limite per la maggiore età**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In data 17 ottobre 1969 presentavamo una proposta di legge contenente la previsione della « riduzione dal 21° al 18° anno del limite della maggiore età e per l'iscrizione nelle liste elettorali ».

La relazione a quella proposta così si svolgeva: « la presente proposta di legge vuole innovare alle attuali norme che stabiliscono il raggiungimento della maggiore età e il diritto di elettorato attivo al compimento del 21° anno.

Se ne propone l'abbassamento al 18° anno.

1. — Il limite attuale appare, infatti, sempre più anacronistico in una società che vede il giovane impegnato in prima persona nella fabbrica e nella scuola, soprattutto, con una continua crescita di valori sociali e politici che hanno aperto seri discorsi di rinnovamento, a tutti i livelli, delle esistenti strutture autoritarie e paternalistiche.

È questo un processo di maturazione delle personalità dei giovani nel quale scompare ogni aspetto episodico o contingente per assumere carattere irreversibile e fenomeno di massa. Un processo che è iniziato nelle giovani generazioni che combatterono nelle file partigiane e antifasciste sorrette dalla più acuta tensione di una grande forza ideale che ha riprodotto, senza soluzione di conti-

nuità, i momenti di sacrificio dei giovani operai, contadini, studenti, vittime del loro impegno nelle lotte sociali e politiche degli anni trascorsi, e ancor oggi.

2. — I mutamenti avvenuti nel campo dell'istruzione, con l'allargamento della scolarità, rappresentano una fortissima spinta alla maturazione dei giovani.

La diffusione dell'istruzione per se stessa e per le contraddizioni insorte tra scuola di massa e democratica e contenuti arretrati o pseudo-culturali, pone i giovani di fronte ad una problematica che li coinvolge massicciamente nell'impegno sociale e politico. Ed anche quando in certe classi d'età o regioni la scolarità diminuisce per l'avvio alla attività produttiva, gli effetti non mutano per l'esperienza che il giovane fa nei luoghi di lavoro e che gli imprime quella maturità sofferta nello sfruttamento economico e di converso nell'impegno sindacale e politico che sempre più caratterizza anche i giovanissimi.

L'allargamento della partecipazione al diritto elettorale attivo e a tutte le altre manifestazioni giuridiche non potrà d'altro canto, non essere a sua volta incentivo alla realizzazione di una scolarità completa e al rinnovamento contenutistico ed anche istituzionale della scuola italiana.

3. — Il giovane sente la necessità di inserirsi con sempre maggiore partecipazione nella vita politica del paese, di affrontare, dentro e fuori alla scuola, i problemi che più direttamente sono connessi alla sua condizione.

Torna conto rilevare allora, a questo punto, come già nella vigente legislazione siano aperte tante breccie al limite del 21° anno di età che il limite stesso ne appare sostanzialmente travolto, e può dirsi che rimanga così fissato per forza d'inerzia, per una difesa conservatrice di schemi superati, per una comoda e pigra assenza dai rinnovamenti legislativi di ampio respiro.

La società è mutata. Le spinte nel paese denunciano la volontà profonda di rinnovamento, di partecipazione, di domanda politica da parte delle nuove generazioni.

Crediamo che la nostra proposta rappresenti, sul piano dell'attività legislativa, una giusta risposta a tali spinte ».

Nell'ultima parte della relazione davamo ragione dell'articolo 5 della proposta che proponeva modifiche alla legge contenente la disciplina dell'elettorato attivo e alla legge recante norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario.

Infatti ritenevamo, e riteniamo, che l'abbassamento del limite per la maggiore età al 18° anno abbia per conseguenza l'introduzione del diritto di voto per l'elezione della Camera dei deputati, dei consigli regionali, provinciali e comunali, appunto al 18° anno.

La detta proposta veniva assegnata per competenza alla I Commissione della Camera. Abbiamo preso atto, a questo punto, che nella Commissione giustizia è in corso la discussione per la riforma del diritto di famiglia, e che è in procinto di essere posto all'ordine del giorno della stessa commissione lo stralcio della proposta di legge n. 670 del deputato Lepre, che propone di fissare al 18° anno la maggiore età, con l'intendimento generale di un rapido *iter* della proposta stessa.

Riteniamo, perciò, di agevolare la discussione dell'importantissimo argomento, concorrendovi con la nostra proposta ripresentandola nella presente forma che definiamo uno stralcio di quella originaria, che provvediamo a ritirare, riservandoci ulteriori adempimenti per adeguare formalmente la legislazione elettorale vigente alla fissazione del nuovo limite per la maggiore età.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'articolo 2 del codice civile, approvato con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, è sostituito dal seguente:

« La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno.

Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa ».

### ART. 2.

Nelle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle quali si fa menzione del ventunesimo anno di età agli effetti del raggiungimento della maggiore età o della capacità di compiere singoli atti, l'indicazione « ventunesimo » anno di età si intende sostituita con quella di « diciottesimo » anno di età.